

CONSULENTI DEL LAVORO:  
Rag. Gioacchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 29 luglio 2013

**Oggetto: cessione, delegazione e pignoramento della retribuzione.**

Circolare numero: 021/2013

## In sintesi

La retribuzione può essere ceduta dal lavoratore a favore di terzi creditori (quali le società finanziarie) nel limite di un quinto del suo ammontare netto; tale limite può essere innalzato sino al 40% della retribuzione netta quando alla cessione si somma una delegazione di pagamento.

Nel caso di pignoramento un creditore privato o Equitalia per i crediti dello Stato e degli Enti Locali può aggredire la retribuzione del lavoratore entro limiti variabili in relazione alla natura del credito e all'importo della retribuzione percepita.

## Approfondimento

### Cessione

Il lavoratore dipendente, titolare di un credito retributivo nei confronti della ditta, può contrarre un prestito con una società finanziaria (stipulando con la stessa un contratto di mutuo) da restituire attraverso la cessione di parte della propria retribuzione.

In questa ipotesi il lavoratore assume la posizione di creditore cedente, la finanziaria di creditore cessionario e la ditta di debitore ceduto. Qualora la cessione del credito sia stata debitamente notificata alla ditta, la stessa sarà obbligata a trattenere dalla retribuzione del dipendente l'importo indicato nel contratto, non essendo necessario il suo consenso per il perfezionamento dell'operazione.

La cessione del credito retributivo è consentita nei limiti di un quinto della retribuzione netta, tuttavia in genere nel contratto di mutuo le finanziarie determinano in misura fissa l'importo da trattenere; qualora la retribuzione subisca una riduzione (ad es. in seguito a sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa) non superiore al terzo, la trattenuta continua a essere effettuata nella misura stabilita, se la riduzione invece è superiore deve essere proporzionalmente ridotta anche la trattenuta.

Il trattamento di fine rapporto è posto per intero a garanzia della restituzione del prestito contratto dal lavoratore; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, pertanto, verrà effettuata una trattenuta sul Tfr sino a concorrenza del debito residuo.

Non è consentito al lavoratore di stipulare una nuova cessione quando sia ancora in corso una precedente cessione, se non per estinguerla.

La cessione non può avere una durata superiore a 10 anni.

### Delegazione

La delegazione si distingue dalla cessione per il fatto che è necessario il consenso della ditta affinché l'operazione si realizzi.

La delegazione viene in genere utilizzata dalle finanziarie quando è già in corso una cessione e consente al lavoratore di cedere un importo che può arrivare fino al 40% della sua retribuzione netta.

E' necessario verificare che non vi siano clausole particolari che vincolano il datore di lavoro a effettuare il pagamento a favore della finanziaria anche qualora il lavoratore si renda inadempiente.

#### Pignoramento

La retribuzione del lavoratore dipendente può essere oggetto di pignoramento da parte di un creditore privato o da parte di Equitalia per i crediti dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Nel primo caso il limite del pignoramento è pari a un terzo della retribuzione netta quando il debito del lavoratore trova la propria causa negli alimenti dovuti per legge dallo stesso (ad es. per il mantenimento del figlio affidato alla moglie separata/divorziata), mentre è generalmente pari a un quinto in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi di concorso di debiti di diversa natura, quando concorrano anche le cause di alimenti, il limite al pignoramento può arrivare fino alla metà della retribuzione netta.

Nel caso del pignoramento effettuato da Equitalia per crediti dello Stato, delle Province e dei Comuni, il limite varia in relazione all'importo della retribuzione netta, come di seguito:

- un decimo per importi fino a € 2.500;
- un settimo per importi da € 2.500 a € 5.000;
- un quinto per importi superiori a € 5.000.

I limiti al pignoramento sopra indicati valgono anche per il trattamento di fine rapporto.

Può verificarsi il caso in cui cessioni e pignoramenti della retribuzione siano contemporaneamente presenti. In queste ipotesi, per determinare il limite della retribuzione cedibile/pignorabile, è necessario distinguere se:

- è stato notificato prima il pignoramento: l'importo della cessione non può superare la differenza tra i due quinti della retribuzione netta e la quota colpita da pignoramento; in ogni caso la quota ceduta non può essere superiore a un quinto della retribuzione netta;
- è stata notificata prima la cessione: non può essere pignorato un importo superiore alla differenza fra la metà della retribuzione e la quota ceduta.